



Comune di Settimo Milanese

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI
DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA
DEI DATI PATRIMONIALI DEL
SINDACO, DEI COMPONENTI DELLA
GIUNTA E DEI CONSIGLIERI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 07/11/2013 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 25/10/2016.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEI DATI PATRIMONIALI DEL SINDACO, DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA E DEI CONSIGLIERI

Art.1 – Riferimenti normativi

Il presente Regolamento è emanato in esecuzione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. e degli articoli 2, 3 e 4 della legge 5 luglio 1982, n. 441.

Art. 2 – Soggetti interessati, natura e tempistica dei dati patrimoniali

1. Al fine di garantire la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo, entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti il Sindaco ed i componenti del Consiglio Comunale presentano al Segretario Generale:

a) una dichiarazione concernente:

i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;
le azioni di società;
le quote di partecipazione a società;
l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;
gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei relativi compensi;

secondo le modalità previste dal D. Lgs. 445/2000

b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche. Ai fini della protezione dei dati personali sensibili la copia della dichiarazione dei redditi consegnata al Comune non deve contenere le schede relative alla scelta dell'8 per mille dell'IRPEF, del 5 per mille dell'IRPEF e del 2 per mille dell'IRPEF. Agli stessi fini la copia della dichiarazione, inoltre, deve essere accompagnata da una dichiarazione a firma dell'interessato con la quale si indicano i dati personali da oscurare o da espungere in quanto rivelatori di dati sensibili.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 del vigente Statuto Comunale, gli stessi soggetti presentano, entro 30 giorni dalla proclamazione, una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, sempre ai sensi del D. Lgs. 445/2000.
3. Gli adempimenti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono. Nel caso in cui i soggetti indicati nel periodo precedente non diano il loro consenso, dovrà essere dichiarata tale circostanza.
4. Gli Assessori comunali provvedono agli adempimenti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 entro tre mesi dall'accettazione della nomina. Agli stessi si applica il comma 3.

5. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nei commi 1 e 4 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a) del comma 1 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il comma 3.
6. Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nei commi 1 e 4 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a) del comma 1 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche. A tale adempimento si applica il comma 3.
7. La dichiarazione di cui al comma 1, è resa dai soggetti obbligati, sulla base dei modelli fac-simile predisposti dall'Uff. Segreteria.
8. Il Responsabile della Trasparenza provvede entro 15 giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui ai commi precedenti alla pubblicazione dei dati sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 3 – Conseguenze in caso di inadempimento

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 2 concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione.
2. In caso di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contenuti nell'articolo 2, il Coordinatore del dipartimento competente, dopo aver effettuato due solleciti scritti al soggetto inadempiente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, rimasti senza esito, entro 10 giorni dal ricevimento da parte dell'interessato della seconda comunicazione, trasmette idonea relazione al Responsabile della Trasparenza che provvede alla contestazione della violazione agli obblighi di cui al precedente art. 2, irrogando la sanzione di cui al comma 1 con la graduazione indicata nel comma 3.
3. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal comma 1, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche. Sulla base di tali principi gli importi delle sanzioni per le diverse fattispecie sono stabiliti secondo quanto riportato nel seguente prospetto:

Importi delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 47, comma 1, del DLgs 33/2013 e ss.mm.ii

Inadempimento	Parziale ottemperanza	Mancata ottemperanza
1° inadempimento	€ 500,00	€ 1.000,00
2° inadempimento	€ 1.000,00	€ 2.000,00
3° inadempimento	€ 1.500,00	€ 3.000,00
4° inadempimento	€ 3.500,00	€ 7.000,00
5° inadempimento	€ 5.000,00	€ 10.000,00

4. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta in applicazione e con le procedure di cui all'art.16,comma 1, L.689/1981.
5. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il Responsabile della Trasparenza redige apposito rapporto, ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che trasmette al Prefetto.

Art. 4 – Norma finale

Le pubblicazioni nel sito istituzionale nelle apposite sezioni dedicate effettuate ai sensi del del decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii e del presente regolamento assorbono gli obblighi di pubblicazione della L. 441/1982

Art. 5 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione dello stesso.